Codice DB0710
D.D. 4 dicembre 2013, n. 837
Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e costituzione di servitu' di condotta/cavidotto per anni 99 a terzi, di porzione di mq. 80 circa in Loc. Rovina del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 28 - mapp. 361, per posa tubazioni di distribuzione reti acquedotto ed ENEL. Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 2568 del 17.10.2013 con cui il Sindaco del Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati per anni 99 a favore di terzi, di una porzione di complessivi mq. 80 circa, di terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 28 – mapp. 361, per consentire la posa di tubazioni di distribuzione di reti dell'acquedotto e dell'ENEL in Loc. Rovina, per servire gli edifici ubicati a sud del Rio del Laghetto, in collegamento alle urbanizzazioni esistenti che passano lungo la Strada Provinciale Antrona-Campliccioli;

vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) unitamente all'istanza ricevuta in data 29.10.2013, con prot. n. 35881/7.10/2.140.20 nonché la documentazione integrativa inviata dal Tecnico incaricato Dott. Arch. Giovanna BIONDA con nota del 26.11.2013, ricevuta via E-Mail in pari data;

vista la relazione/perizia di stima del 05.10.2013, approvata con la precitata D.G.C. n. 56/2013 nonchè la precitata nota integrativa del 26.11.2013, a firma del Tecnico Incaricato Dott. Arch. Giovanna BIONDA, che valuta in via forfettaria i canoni di concessione e le indennità "UNA TANTUM", dovuti dal/i privato/i Concessionario/i al Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) per l'intera durata della concessione di anni 99, in complessivi €. 200,00, tenuto conto che trattasi di allacciamenti pubblici (urbanizzazione primaria) a servizio di utenze private e delle cifre in uso per questo tipo di servizi;

considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, l'importo periziato in via forfettaria (per economicità, tenuto conto dell'esiguità dell'intervento) in complessivi €. 200,00, "UNA TANTUM" per l'intera durata della concessione di anni 99, con il sopracitato elaborato tecnico e relativa integrazione, con riferimento all'attualità, si può ritenere accettabile;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso dell'area di Civico Demanio di complessivi mq. 80 circa, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati in oggetto, disponendo, per la parte economica, che è dovuto dal/i privato/i Concessionario/i al Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), un indennizzo in denaro complessivo "UNA TANTUM" al rilascio della concessione non inferiore a quanto periziato e ritenuto accettabile dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte. Resta fermo l'obbligo di ripristino delle aree oggetto di autorizzazione, anche per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del/i medesimo/i

privato/i Concessionari/o, al termine o al decadere della concessione (le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione delle opere di interramento);

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo (anni 99) di destinazione d'uso delle aree e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
visto il D.Lgs. n. 42/04;
vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
visto il D.Lgs. n. 152/06;
visto il D.Lgs. n. 4/08;
vista la L.R. n. 23/08;
vista la L.R. n. 29/09;
vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) a effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati, della porzione di complessivi mq. 80 circa del terreno di uso civico in argomento, per darla in concessione a terzi, per un periodo di anni 99, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gl'indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) a mutare la destinazione d'uso di una porzione di complessivi mq. 80 circa del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 28 – mapp. 361, per darla in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta/cavidotto interrati, a favore di terzi, per un periodo di anni 99, per consentire la posa di tubazioni di distribuzione di reti dell'acquedotto e dell'ENEL in Loc. Rovina, per servire gli edifici ubicati a sud del Rio del Laghetto, in collegamento alle urbanizzazioni esistenti che passano lungo la Strada Provinciale Antrona-Camplicciolì;

che il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con la relativa costituzione di servitù, che verrà stipulato con il/i privato/i Concessionario/i relativamente all'istanza in argomento, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il/i Concessionario/i non potrà/potranno operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie

per l'uso richiesto dell'area stessa e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

L'area di complessivi mq. 80 circa oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004 e con la L.R. n. 29/09 inoltre, al termine o al decadere della concessione, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, anche per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del/i privato/i Concessionario/i. Le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione delle opere di interramento, sempre a cura e spese del/i privato/i Concessionario/i;

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù, non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato e ritenuto accettabile dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, versamento in denaro da parte del/i privato/i Concessionario/i al Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO), "UNA TANTUM" al rilascio della concessione, non inferiore a €. 200,00, per l'intera durata della concessione stessa, fatti salvi i ripristini e quant'altro di cui al paragrafo precedente;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario/i) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

il Comune di ANTRONA SCHIERANCO (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del/i privato/i Concessionario/i,

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010,

la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 18 del D.L. 83/2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta